

Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N. 87

22.03.2016

La tassazione dei dividendi percepiti dalle Persone Fisiche non esercenti attività d'impresa

A cura di **Diana Pérez Corradini**

Categoria: Dichiarazione

Sottocategoria: Unico Persone Fisiche

Le persone fisiche - non esercenti attività d'impresa - che percepiscono dividendi, subiscono una diversa modalità di tassazione a seconda che la partecipazione che detengono sia qualificata o non qualificata.

Introduzione

La nozione di dividendo si trova all'44 del TUIR, che elenca tra i redditi di capitali gli utili da partecipazione (art. 44, comma 1, lett. e) del TUIR).

Si tratta infatti di utili che derivano dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società.

Quando invece si fa riferimento ai dividendi di fonte estera, è necessario esaminare quanto dispone l'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR, che:

considera, ai fini delle imposte sui redditi, similari alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata, rispettivamente, le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti di cui alla lett. d) co. 1 dell'art. 73 del TUIR, rappresentate e non rappresentate da titoli, nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109, comma 9 del TUIR.

Modalità di tassazione dei dividendi

Per i dividendi percepiti da soggetti residenti, in generale, viene applicato il regime dell'esenzione parziale del provento in capo al soggetto che li percepisce.

Unica eccezione a tale principio si ha nel caso di percezione di dividendi da parte di persone fisiche che non svolgono attività di impresa e che derivano da partecipazioni non qualificate. In tale situazione, viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sull'intero ammontare del dividendo incassato dal contribuente.

Di seguito si presenta una tabella riepilogativa del trattamento fiscale da applicare nel caso di tassazione di dividendi percepiti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa:

Soggetto percipiente	Tipologia di partecipazione	Modalità tassazione
PF che non svolge attività d'impresa.	Qualificata.	Imponibili per il 49,72% o 40% (se l'utile si è realizzato prima del 2008).
PF che non svolge attività d'impresa.	Non Qualificata.	Ritenuta a titolo d'imposta del 26% dall'1.7.2014.

Nel caso di persona fisica che non svolge attività d'impresa e che possiede una partecipazione di tipo qualificato, risulta imponibile il 49,72% del dividendo percepito. Si tenga presente che, qualora l'utile sia stato realizzato prima del 2008, l'ammontare che risulta imponibile è del 40% e non del 49,72%.

Si precisa che per partecipazione qualificata si intende la partecipazione che rappresenta una percentuale superiore al 2 o al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, oppure al 5 o al 25% del capitale o del patrimonio, secondo che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Nel caso di persona fisica che non svolge attività d'impresa e che possiede una partecipazione di tipo non qualificato, il dividendo risulta tassato tramite una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

È necessario inoltre accennare la particolare tassazione dei dividendi provenienti da Paesi *black list*. Gli stessi saranno tassabili integralmente se:

- il socio residente detiene direttamente una partecipazione (sia essa di controllo o di collegamento) nella società localizzata in un Paese black list;
- il socio residente detiene indirettamente una partecipazione di controllo, anche di fatto, in altre società estere non black list che conseguono utili da partecipazioni in società black list.

Momento impositivo

È importante segnalare che per guanto riguarda il momento impositivo dei dividendi, non assume rilevanza la data nella quale è stata deliberata la distribuzione degli utili.

Infatti, i dividendi concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente sia esso imprenditore o meno - nell'esercizio in cui sono percepiti.

Di conseguenza, ai fini impositivi, viene applicato il c.d. principio di cassa per individuare il periodo di imposta nel quale i proventi in argomento risultano imponibili.

Credito per le imposte pagate all'estero

Qualora la persona fisica percepisca dei dividendi di fonte estera, è possibile che lo Stato estero (c.d. Stato della fonte) effettui un prelievo su tale reddito in uscita.

In tal caso, dato che si creerebbe una situazione di doppia imposizione, è data la possibilità al contribuente italiano di scomputarsi eventuali ritenute subite nello Stato estero.

Lo scomputo viene regolato da determinati limiti (art. 165 del TUIR):



Il reddito deve essere un "reddito prodotto all'estero".

Secondo quanto indicato nel comma 2 dell'art. 165 del TUIR, per considerare un reddito prodotto all'estero è necessario applicare i criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 del TUIR che individua quelli prodotti nel territorio dello Stato da parte dei soggetti non residenti. Ciò significa che per considerare un reddito quale "reddito prodotto all'estero" lo stesso deve essere previsto dall'art. 23 del TUIR che elenca i redditi prodotti all'interno del territorio dello Stato da parte dei soggetti non residenti.

Si tenga presente però che la **C.M. num. 9/E del 2015** ha specificato che la "la definizione interna di "reddito prodotto all'estero" si rende applicabile solo nei casi in cui non sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato della fonte del reddito".

Di conseguenza, qualora sia presente una Convenzione contro le doppie imposizioni, il credito d'imposta sarà riconosciuto con riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposizione conformemente alla specifica Convenzione applicabile.



Il reddito estero deve concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

La seconda condizione richiesta per beneficiare del credito per le imposte pagate all'estero è che il reddito prodotto all'estero concorra alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente.

Da questo punto di vista, quindi, è necessario, una volta stabilito che il reddito è un "reddito prodotto all'estero", capire se lo stesso risulti incluso o meno nel reddito complessivo del contribuente.

Infatti, soltanto qualora il reddito rientri nella base imponibile complessiva si effettueranno i calcoli per determinare il credito spettante.

In caso contrario, il soggetto non potrà usufruire del credito per le imposte pagate all'estero.

Quindi, il credito per le imposte pagate all'estero non sarà applicabile qualora ci siano redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o ad imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 18 del TUIR.



Le imposte pagate all'estero devono essere pagate a titolo definitivo.

Il terzo requisito per applicare la disciplina del credito per le imposte pagate all'estero è la definitività delle imposte pagate. Su tale argomento vi sono stati molti interventi di prassi, l'ultimo dei quali è la **C.M. n. 9/E del 2015.**

Tale documento dispone che la definitività dell'imposta pagata all'estero coincide con la sua "irripetibilità", ossia con la circostanza che essa non è più suscettibile di modificazione a favore del contribuente.

Secondo gli interventi di prassi dell'Agenzia delle Entrate nonché le istruzioni del Modello UNICO PF, per imposte definitive non si intendono né le imposte pagate a titolo di acconto o in via provvisoria né quelle per cui c'è la possibilità di ricevere il rimborso (totale o parziale).

Limite Del Credito

Una questione che non deve essere sottovalutata nella determinazione dell'ammontare del credito scomputabile è che esistono dei limiti nella possibilità di scomputare in Italia l'importo pagato all'estero a titolo di imposte.

Infatti, in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni le imposte saranno detraibili soltanto nel **limite della ritenuta convenzionale**.

Reddito Estero Parzialmente Tassato

Come specificato prima, una delle condizioni per poter utilizzare l'istituto del credito per le imposte pagate all'estero è che il reddito estero partecipi alla formazione del reddito complessivo da dichiarare in Italia.

E' necessario quindi evidenziare che, in caso di parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo è necessario seguire quanto indicato dal comma 10 dell'art. 165 del TUIR:

Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Righi del Modello UNICO Per quanto riguarda il Modello UNICO PF, i dividendi (sia di fonte italiana che di fonte estera) vanno dichiarati in due righi:



Il primo dei due righi deve essere utilizzato per dichiarare i dividendi di fonte italiana ed estera che il contribuente percepisce da partecipazioni di tipo qualificato.

Il secondo dei due righi, invece, deve essere utilizzato dal contribuente per dichiarare i dividendi di fonte italiana ed estera che lo stesso percepisce da partecipazioni di tipo non qualificato.

Infine, il quadro del modello UNICO che deve essere preso in considerazione per lo scomputo di eventuali imposte estere è il quadro CE.

- Riproduzione riservata -